

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Casa di Cura "Villa Grazia" gestita dalla società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l. (P. IVA. 01019361003) in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Andrea Puletti – Revoca dell'autorizzazione all'esercizio per la sede operativa sita in Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 con la quale il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto *"Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro"*;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto *"Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012"*;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto *"Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 74/2010 avente ad oggetto *"Rete dell'assistenza cardiologica e cardiocirurgica"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto *"Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale."*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: *"Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009"*;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "*Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*", e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 con il quale sono stati indicati i termini e le modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;

RILEVATO che la società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., ha partecipato al procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per la sede operativa di Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma, inserendosi nella piattaforma SAASS istituita ad hoc, in quanto in possesso dei seguenti titoli rilevati dalla AUSL RME in sede di sopralluogo:

Provvedimenti autorizzativi

- Autorizzazione prot. n. 9081 del 10.1.1962 del Medico Provinciale di Roma con la quale è stata autorizzata l'apertura e la gestione di una casa di cura per malattie nervose con la capacità ricettiva di n. 34 p.l.;
- D.G.R. n. 2517 dell'11.5.1999 e D.G.R. n. 1718 del 18.7.2000 con le quale è stato approvato e avviato il progetto sperimentale di durata triennale per l'istituzione di una struttura residenziale di assistenza ai malati di Alzheimer o di altro tipo di demenza, con una capacità ricettiva di n. 40 p.l., tra dipartimento tutela della salute dell'anziano dell'AUSL RMC, associazione italiana malati di Alzheimer e la Casa di Cura Villa Grazia;
- Delibera n. 78 del 11/12/2000 del Direttore Generale ASL RME avente ad oggetto "Presenza d'atto delle DD.GG.R. n. 2446 del 12/06/1998, n. 2517 del 11/05/1999 e n. 1718 del 18/07/2000. Attivazione Progetto Sperimentale Casa di Cura Villa Grazia - Malati di Alzheimer o altre sindromi dementigene con assistenza domiciliare in rete. Approvazione del Protocollo d'intesa attuativo";

Provvedimenti di accreditamento

La struttura non è in possesso di un provvedimento regionale di accreditamento provvisorio anche se gli oneri finanziari per l'attuazione del progetto approvato con i predetti atti era posto a carico del S.S.R.

CONSIDERATO che:

- alla data dell'8.2.2013 la struttura sanitaria era qualificata come "Casa di Cura privata che eroga prestazioni di ricovero ordinario residenziale e ricovero ordinario domiciliare (progetto sperimentale casa di cura Villa Grazia - malati di Alzheimer o altre sindromi dementigene con

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- assistenza residenziale (40 posti) e domiciliare (40 posti) in rete);
- con il DCA n. U0080 del 30 settembre 2010 è stata prevista la cessazione a scadenza di tutti gli accordi convenzionali non rientranti nelle fattispecie tipiche dell'accreditamento con presentazione alla Regione Lazio di proposte migliorative del rapporto in essere;
 - con il DCA n. 103 del 17.12.2010 è stata prevista la cessazione di tutti i progetti sperimentali in corso tra cui quello della Casa di Cura Villa Grazia con successiva riconversione;
 - in data 11.1.2012 il TAR Lazio emetteva l'ordinanza n. 36/2012 con la quale respingeva la domanda cautelare proposta dalla Casa di Cura Villa Grazia contro il Decreto del Commissario ad Acta n. 103/2010 e la nota ASL n. 15450 del 21.2.2011;
 - in data 24.2.2012 il Consiglio di Stato, giusta ordinanza n. 796/2012, confermava l'inammissibilità della domanda di annullamento della nota ASL prot. n. 78667 del 29.9.2011;

VISTA l'attestazione del Direttore Generale dell'ASL RM/E, trasmessa con nota prot. n. 6207 dell'08/02/2013, con la quale è stata attestata la **non conformità** all'esercizio in autorizzazione ed accreditamento del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Grazia", gestito dalla società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l., con sede operativa in Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma, ai requisiti minimi strutturali e tecnologici di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 con il quale sono state previste le procedure per l'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e per la verifica dei requisiti;
- la nota prot. n. 93417 del 22.5.2013 con la quale è stato comunicato alla Casa di Cura Villa Grazia il sopracitato **parere di non conformità** e l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 per la riscontrata carenza dei requisiti sopra rilevati e attestati dalla AUSL RM/E con l'invito a formulare le proprie osservazioni in merito entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- la nota del 6.6.2013, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 110147 del 13.6.2013, con la quale la Casa di Cura Villa Grazia ha formulato le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito al citato parere di non conformità trasmesso dalla AUSL RME;

CONSIDERATO che in numerosi incontri tenutisi presso gli uffici regionali e quelli dell'azienda Sanitaria, ai quali hanno partecipato i rappresentanti della Casa di Cura e i funzionari della Regione e della AUSL RME, è stata discussa ed esaminata la possibilità di riconfigurare la struttura in conformità a quella dell'offerta regionale di assistenza extra ospedaliera prevista dal DCA n. 17 del 5.9.2008, che accettata dalla Casa di Cura Villa Grazia costituirà un diverso e distinto procedimento amministrativo secondo le disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 4/2003;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 con il quale sono state approvate le "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00372 del 12.11.2014 con il quale è stata disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi in essere, ivi compreso quello relativo alla Casa di Cura Villa Grazia;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26.11.2014, di ricognizione delle strutture sanitarie e socio sanitarie prevista dall'art. 5 dell'allegato "1" del DCA n. 359/2014, dal quale si rileva che la Casa di Cura Villa Grazia è collocata tra le strutture per le quali è in corso di

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

adozione il provvedimento amministrativo di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

RITENUTO che, nell'attuale fase, le non conformità risultanti dall'attestato di non conformità del 22.5.2013, non rimosse anche in previsione del programmato percorso di riconversione, non consentono all'amministrazione regionale di concludere favorevolmente il procedimento amministrativo di conferma dell'autorizzazione all'esercizio della "Casa di Cura privata che eroga prestazioni di ricovero ordinario residenziale e ricovero ordinario domiciliare (progetto sperimentale casa di cura Villa Grazia – malati di Alzheimer o altre sindromi dementi gene con assistenza residenziale (40 posti) e domiciliare (40 posti) in rete), il cui progetto sarebbe dovuto comunque cessare sulla base delle disposizioni di cui al DCA n. U0080 del 30 settembre 2010 e al DCA n. 103 del 17.12.2010;

RITENUTO, pertanto, di:

- revocare l'autorizzazione all'esercizio del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Grazia", gestita dalla società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l., sede operativa di Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma, di cui all'autorizzazione prot. n. 9081 del 10.1.1962 del Medico Provinciale di Roma, alla D.G.R. n. 2517 dell'11.5.1999, alla D.G.R. n. 1718 del 18.7.2000 e alla Delibera n. 78 del 11/12/2000 del Direttore Generale ASL RME;
- disporre, conseguentemente alla predetta revoca, la cessazione dell'attività e la chiusura del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Grazia", gestita dalla società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l., sede operativa di Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma, fatto salvo l'obbligo di garantire la continuità assistenziale fino alla dimissione dell'ultimo paziente;

CONSIDERATO che in conseguenza della revoca dell'autorizzazione sopra indicata:

- è fatto divieto alla "Casa di Cura Villa Grazia" di eseguire nuovi ricoveri presso la struttura e di erogare prestazioni a pazienti esterni;
- la AUSL RME, per garantire la continuità assistenziale, è tenuta a vigilare e monitorare sullo stato di attuazione della revoca dell'attività fino alla dimissione dell'ultimo paziente.

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate,

di:

- revocare l'autorizzazione all'esercizio del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Grazia", gestita dalla società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l., sede operativa di Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma, di cui all'autorizzazione prot. n. 9081 del 10.1.1962 del Medico Provinciale di Roma, alla D.G.R. n. 2517 dell'11.5.1999, alla D.G.R. n. 1718 del 18.7.2000 e alla Delibera n. 78 del 11/12/2000 del Direttore Generale ASL RME;
- disporre, conseguentemente alla predetta revoca dell'autorizzazione all'esercizio, la cessazione dell'attività e la chiusura del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Grazia", gestita dalla società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l., sede operativa di Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma, fatto salvo l'obbligo di garantire la continuità assistenziale fino alla dimissione dell'ultimo paziente.

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

E' fatto espresso divieto alla "Casa di Cura Villa Grazia" di eseguire nuovi ricoveri presso la struttura e di erogare prestazioni a pazienti esterni.

La AUSL RME, per garantire la continuità assistenziale, è tenuta a vigilare e monitorare sullo stato di attuazione della sospensione dell'attività fino alla dimissione dell'ultimo paziente.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, all'AUSL RME ed al Comune di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, lì **11.8 FEB. 2015**

Nicola Zingarotti

